

REGOLAMENTO DI PESCA STAGIONE 2020

1. APERTURA STAGIONE DI PESCA.

1) L'apertura della stagione di pesca è prevista nelle seguenti date:

- Torrente Avisio e torrente Travignolo: prima domenica di marzo 2020; Fino al 31 marzo compreso è fatto obbligo di esercitare la pesca in tutte le acque correnti con modalità "piede asciutto" (senza entrare in acqua).
- Rivi laterali Affluenti Avisio e Affluenti Travignolo: 1° maggio.
- Bacino artificiale di Fortebuso : a completo disgelo o con superficie maggiore sgelata.
- Laghi di Cece e Lagorai: 14 giugno;
- altri laghi alpini: 1° luglio o comunque a completo disgelo o con superficie maggiore sgelata.

2) La data di apertura per i bacini artificiali sarà stabilita dal Direttivo dell'Associazione Pescatori competente e comunicata mediante avviso nella bacheca dell'Associazione stessa.

3) I laghi delle Aie, della Caserina e delle Sute (o laghetti di Lagorai) restano chiusi per permettere la prosecuzione del progetto di salvaguardia del salmerino alpino.

4) Giorni di pesca sui rivi: Predazzo: dal 1° maggio tutti i giorni. Ziano di Fiemme, Panchià, Tesero: dal 1° maggio, 2 uscite settimanali a scelta tra i giorni di giovedì, sabato, domenica e feste infrasettimanali.

5) Apertura di pesca al Temolo: 1° maggio

2. NUMERO DELLE CATTURE

1) E' consentita la cattura di complessivi n° 5 pezzi per uscita giornaliera.

2) Per la trota marmorata, l'ibrido di marmorata ed il temolo: 1 solo pezzo per ogni tipo per ogni uscita, da ritenersi comunque compresi nei 5 pezzi di cui sopra.

3) Per il salmerino alpino, nei laghi di Bombasel, Lagorai, Cece e Moregna solo 2 pezzi di misura minima di cm 22.

4) Il pesce che raggiunge la misura minima consentita, può essere trattenuto o rilasciato. In entrambi i casi i capi catturati devono essere annotati di volta in volta nell'apposito spazio della tabella catture del permesso o del libretto con la sigla e i dati corrispondenti. Nelle zone "TUTELA" è prevista la sola annotazione dei pezzi trattenibili con l'annullamento delle altre caselle.

5) È consentita la cattura giornaliera di n° 50 Sanguinerole (pesàta) da usarsi come esca.

3) Il pesce che raggiunge la misura minima consentita può essere trattenuto o rilasciato. In entrambi i casi i capi catturati devono essere annotati di volta in volta nell'apposito spazio della tabella catture del permesso o del libretto con la sigla ed i dati corrispondenti, ad eccezione della pesca prevista per zone "Tutela" svolta con apposito permesso e modalità

4) E' consentita la cattura giornaliera di n° 50 Sanguinerole (pesàta) da usarsi come esca.

3. MISURE DEL PESCATO

1) Le misure del pescato per l'anno 2019 sono stabilite c.s.:

Trota Fario torrente Avisio e nel bacino di Stramentizzo	cm 25
Trota Fario nei rivi e nei laghi, Iridea, Salmerino di fonte e Salmerino Alpino	cm 22
Trota Marmorata(*), Ibrido di Marmorata e Lacustre	cm 40
Temolo e Carpa	cm 35
Tinca	cm 25
Sanguinerola, Scardola, Cavedano e Triotto	nessuna misura

(*) solo nelle acque non soggette a tutela

2) Tutte le catture di pesci che raggiungono la misura minima consentita, **con esclusione di quelle specie per le quali non è prevista, e per le zone "TUTELA", e per la pesca espressamente prevista a "PRELIEVO NULLO"**, devono essere immediatamente annotate nell'apposito spazio del permesso o del libretto catture con la sigla corrispondente. I pesci catturati, di misura inferiore a quella minima prescritta, vanno liberati con la massima cura, bagnandosi le mani prima di toccarli. È fatto divieto di usare stracci o simili sia bagnati che asciutti. Quando non sia possibile liberare l'amo senza recare danno al pesce dovrà essere tagliata la lenza.

3) I riproduttori di trota marmorata, debitamente contrassegnati o sulla pinna dorsale o con del colore speciale, dovranno essere liberati e la cattura dovrà essere riportata nell'apposito spazio del libretto catture riportando anche il numero del contrassegno.

4. STRUMENTI ED ESCHE

1) Nelle acque correnti è consentito l'uso di una sola canna con al massimo due ami.

2) Nei laghi alpini e nel bacino artificiale di Fortebuso è consentito l'uso di una sola canna con un massimo di tre ami sia con esca naturale che con esca artificiale. Solo per l'uso della moschiera o della camoliera è consentito un massimo di cinque ami sempre su una sola canna.

3) Nelle acque correnti è vietato l'uso di più di due camole sulla camoliera o due mosche sulla moschiera.

4) Le canna da pesca vanno personalmente custodite.

5) Per la cattura della sanguinerola l'uso della bilancia è consentito solamente nelle acque stagnanti, nel rispetto dell'art. 13 del D.P.G.P. 3 dicembre 1979, n. 22 – 18/Leg.; la bilancia dovrà essere di lato non superiore a m. 1,50 e con maglia non inferiore a mm. 10. E' altresì consentito l'uso della bottiglia.

6) E' consentito l'uso del guadino solo per estrarre il pesce catturato.

- 7) In tutte le acque è severamente vietato pescare con ami dotati di ardiglione.
- 8) In tutte le acque correnti e nei laghi alpini è vietato l'uso dell'ancoretta.
- 9) È inoltre vietato l'uso della larva della mosca carnaria, delle reti e della fiocina. È vietata la pesca con le mani, la pesca notturna e qualsiasi forma di pasturazione
- 10) Come esca viva sono consentite le sole specie della sanguinerola e dell'alborella.
- 11) La misura dell'amo è libera.
- 12) Tali prescrizioni devono essere osservate in tutte le zone di pesca compresi i laghi alpini ed i bacini artificiali.

5. AMBITI DI PESCA

1) Sono intesi ambiti di pesca di Fiemme quelli di seguito indicati:

- ambito 1: MOENA (acque in concessione all'Associazione Pescatori Dilettanti di Moena);
- ambito 2: FIEMME (acque in concessione all'Associazione Pescatori Dilettanti Valle di Fiemme – ex acque di Predazzo, Ziano, Panchià e Tesero);
- ambito 3: CAVALESE (acque in concessione all'Associazione Pescatori Sportivi Cavalese);
- ambito 4: MOLINA (acque in concessione all'Associazione Pescatori Dilettanti Molina-Castello di Fiemme).

6. NORME COMPORTAMENTALI

- 1) Si invitano i pescatori a **NON ABBANDONARE RIFIUTI DI QUALSIASI GENERE SUI LUOGHI DI PESCA**. L'abbandono di rifiuti sul territorio è perseguito a norma di legge nonché a norma dei singoli regolamenti comunali di polizia municipale.
- 2) Ogni pescatore dovrà essere munito di proprio contenitore personale per riporre il pescato.
- 3) In ogni momento, su richiesta del personale di vigilanza, il pescatore dovrà consentire il controllo dei documenti di pesca, licenza e permesso, degli attrezzi, delle esche e dei contenitori usati per riporre il pescato o altro equipaggiamento da pesca. Il personale di vigilanza e controllo è autorizzato a controllare la licenza di pesca, il permesso giornaliero, il libretto catture, il pesce pescato, esche, ami e contenitori portatili non costituenti privata dimora; inoltre il pescatore è tenuto ad uscire con sollecitudine dall'acqua in seguito al richiamo del personale di vigilanza. In caso di rifiuto verrà redatto verbale di notifica al Consiglio Direttivo dell'Associazione.
- 4) L'acquisto e la firma in calce al permesso giornaliero o alla tessera associativa e libretto controllo catture implica l'accettazione incondizionata del presente regolamento.
- 5) In caso di violazione delle leggi in materia di pesca o del presente regolamento sarà redatto apposito verbale di trasgressione. Verrà inoltre ritirato il permesso o il libretto controllo catture e confiscato il pesce catturato in modo illecito, nei casi previsti dall'art. 22.3 della L.P. n. 60/78. Sarà altresì possibile l'applicazione di sanzioni disciplinari interne che verranno immediatamente comunicate a tutte le associazioni pescatori di valle estendendo di fatto la sospensione dell'esercizio della pesca in Valle di Fiemme.
- 6) Fino alla data del 31 marzo 2019, la pesca è permessa solamente con la regola del "piede asciutto", ovvero, esercitandola senza entrare in acqua.

7. BANDITE DI PESCA

Le zone di divieto o di ripopolamento, nelle quali l'esercizio della pesca è vietato, sono segnalate mediante apposite tabelle.

nel Comune di ZIANO DI FIEMME:

- zona E2: Rio Sadole, in località "Pian delle Maddalene"

nel Comune di PANCHIÀ:

- zona C5: Laghetti delle Aie
- zona E6: Rio Bianco, dalla confluenza con l'Avisio a monte fino alla località "Salime"

nel Comune di TESERO:

- zona E7: Rio Lagorai, tra i ponti in località "Mandre"
- zona E8: Rio Stava, a Pampeago dalla seconda galleria verso monte;
- zona E8: Rio Stava, a Tesero in prossimità del ponte sulla SS 48, nello spazio pertinente alla presa d'acqua della centrale idroelettrica;
- zona C6: Laghetti di Lagorai (Sute).

8. USCITE

1) E' consentito un numero massimo di 70 uscite annue; oltre tale limite verrà applicata ai soci la quota-uscita giornaliera di socio valligiano tesserato.

2) Nel territorio di tutte le Associazioni Pescatori di Fiemme è consentito usufruire di un solo permesso di pesca nella stessa giornata.

9. USCITE FUORI AMBITO

1) Nel corso dell'anno 2019, per ogni socio ordinario o pescatore aggregato di una delle quattro associazioni pescatori concessionarie delle acque di Fiemme, è possibile effettuare fino ad un massimo di 10 uscite-pesca, in un ambito diverso da quello di appartenenza.

2) Per ognuna delle uscite effettuate fuori ambito il pescatore dovrà segnare su entrambi i libretti la data e la zona di pesca. Le catture, distinte per tipo e misura, andranno segnate sul libretto "uscite fuori ambito" mentre saranno annullate tutte le caselle sul libretto dell'Associazione di appartenenza.

3) Le uscite "fuori ambito" sono da ritenersi a tutti gli effetti parte delle 70 uscite annuali massime ammesse.

4) Ogni pescatore potrà effettuare una sola uscita giornaliera a scelta nel proprio ambito o fuori ambito.

10. QUOTE SOCIALI

1) La quota sociale annuale, per i soci delle associazioni pescatori valligiane, è stabilita annualmente dal Comitato pesca. Per l'anno 2019, è determinata in euro 90

2) Per i soci di età inferiore ad anni 14, residenti in valle, la quota di cui sopra viene ridotta alla metà.

3) I soci di età maggiore agli 80 anni non sono soggetti al pagamento della quota sociale annuale.

4) Ai minori di anni 14, Vicini della Magnifica Comunità di Fiemme e muniti di licenza di pesca, è concesso gratuitamente il permesso, qualora siano accompagnati da un socio maggiorenne provvisto di permesso annuale. Le catture giornaliere del minore si cumulano a quelle dell'accompagnatore e saranno indicate sul libretto controllo catture del pescatore adulto fino al raggiungimento del limite giornaliero consentito, nel rispetto dell'art. 12 della L.P. 60/78 e dell'art. 8 del D.P.G.P. 3 dicembre 1979, n. 22-18/Leg.

5) I soci devono versare la quota sociale, inderogabilmente entro il 15 maggio di ogni anno. Il socio che per qualsiasi ragione entro tale data non avrà provveduto al versamento, dovrà corrispondere una tassa di mora, da stabilirsi dal Consiglio Direttivo.

6) Il Consiglio Direttivo applicherà ai nuovi soci, solo per il primo anno, una maggiorazione del 50% della quota sociale.

11. PESCATORI AGGREGATI ED OSPITI STAGIONALI “NON VICINI”

1) Il costo del permesso stagionale di pesca per i pescatori aggregati alle associazioni pescatori valligiane è stabilito annualmente dal Comitato pesca. Per l'anno 2019 detto costo è determinato in € 120,00, IVA compresa.

2) Il costo del permesso stagionale di pesca per gli ospiti stagionali delle associazioni pescatori valligiane è stabilito annualmente dal Comitato pesca. Per l'anno 2019 detto costo è determinato in € 180,00, IVA compresa.

3) Il pescatore “Non Vicino” NON potrà godere delle uscite fuori ambito.

4) Ogni pescatore potrà effettuare una sola uscita giornaliera a sua scelta nel proprio ambito o fuori ambito.

12. PERMESSI GIORNALIERI

1) Per i soci di altre associazioni valligiane, il costo del permesso giornaliero, per le uscite eccedenti o non contemplate dallo statuto (10 possibili uscite fuori ambito) viene determinato in € 10,00.

2) Per i Vicini non associati ad alcuna associazione valligiana il costo del permesso giornaliero viene determinato in € 22,00 per le acque correnti ed i laghi alpini ed in € 18,00 per i bacini artificiali.

13. PERMESSI D'OSPITE

1) Il costo del permesso d'ospite giornaliero viene fissato in € 22,00 IVA compresa per le acque correnti ed i laghi alpini ed in € 18,00 IVA compresa per i bacini artificiali.

2) Nella stessa giornata di pesca è consentito usufruire di un solo permesso d'ospite per l'intera Valle di Fiemme.

3) Le singole Associazioni hanno facoltà di rilasciare permessi d'ospite “settimanali”.

Il costo del permesso d'ospite "settimanale", che ha durata di sette giorni consecutivi, viene fissato per l'anno in corso in € 80,00 IVA compresa.

Il permesso d'ospite "settimanale" valido su tutte le acque dell'Associazione che lo ha rilasciato prevede la pesca unicamente con modalità e tecniche previste per le zone "NO KILL" o "TROFEO".

14. LIMITAZIONE DEI PERMESSI D'OSPITE

Per l'anno 2020 la Magnifica Comunità di Fiemme non chiederà limitazioni al rilascio di permessi d'ospite.

15. CHIUSURA STAGIONE DI PESCA

A) La chiusura della stagione di pesca è stabilita al 30 settembre.

B) Nel bacino artificiale di Fortebuso la chiusura della stagione di pesca è stabilita al 31 ottobre 2020. È facoltà dell'Associazione prevedere la chiusura anticipata in condizioni di situazioni meteo o ambientali avverse, previo opportuno avviso.

16. RICONSEGNA DEL LIBRETTO

1) Il libretto controllo catture deve essere restituito alla propria associazione di appartenenza entro e non oltre il giorno 31 ottobre 2019.

2) I Consigli Direttivi delle singole associazioni potranno stabilire, per i propri associati, tempi di riconsegna più ristretti rispetto a quelli ordinari, previsti al precedente comma.

17. DISPOSIZIONI FINALI

1) Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni di legge sia nazionali che provinciali in materia.

2) Il presente Regolamento si intende automaticamente modificato od integrato dagli interventi legislativi nonché dai decreti emanati in materia successivamente alla data della sua approvazione.

AVVERTENZE E NORME PER LA PESCA

"BACINO ARTIFICIALE DI FORTEBUSO" – (ambito 2 – Fiemme)

Ferma restando la disciplina normativa dettata dal regolamento generale della Magnifica Comunità di Fiemme nonché dalle Legge Provinciale 69/1978, per il bacino artificiale di Fortebuso valgono inoltre le seguenti norme:

1. La data di apertura sarà comunicata con avviso (manifesto murale in bacheca) dalla Direzione dell'associazione competente.
2. La pesca può essere esercitata soltanto dalla sponda, con un solo attrezzo alla volta (canna o lancio), e nel pieno rispetto delle zone proibite segnate con tabelle, salvo nel

Bacino di Pezzè e lago di San Pellegrino dove possono essere utilizzate contemporaneamente due canne.

3. Il pescatore, rimanendo a filo dei limiti di divieto, **NON PUÒ** pescare nella zona proibita nemmeno per quel tanto che il proprio attrezzo potrebbe permetterglielo.
4. A valle del ponte di Ceremana si può pescare senza però posare i piedi sui manufatti in cemento.
5. Quando l'acqua del bacino di Fortebuso è bassa, la pesca può essere esercitata sul Travignolo che scorre nel bacino.
6. **Nel mese di ottobre è permessa la pesca della sola trota IRIDEA**

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

	INFRAZIONE	<u>PROVVEDIMENTO</u> (ritiro del libretto catture e tessera sociale valligiana, per giorni di pesca)
1	Mancata annotazione della data o zona di pesca	30 giorni di pesca
2	Mancata annotazione delle catture	30 giorni di pesca per pezzo
3	Mancata annotazione delle catture di pesce pregiato (trota marmorata, ibrido di marmorata e temolo)	60 giorni di pesca per pezzo
4	Cestino o contenitore in promiscuo con altro pescatore	30 giorni di pesca
5	Pesca con amo o ancoretta dotata di ardiglione con esche naturali e artificiali	30 giorni di pesca
6	Pesca in zona con esche artificiali utilizzando esche naturali	1 anno solare
7	Pesca con più canne, <u>salvo i casi consentiti</u> , e/o più ami di quelli consentiti	60 giorni di pesca
8	Catture di pesci oltre il limite consentito	40 giorni di pesca per pezzo

9	Catture di pesci pregiati (marmorata, ibrido e temolo) oltre il numero consentito	60 giorni di pesca per pezzo
10	Cattura di sottomisure	90 giorni di pesca per pezzo
11	Uso di esche proibite e/o pasturazione ove non consentita	1 anno solare
12	Pesca con reti, fiocine, elettricità, esplosivi, sostanze inebrianti o venefiche, con le mani o con qualsiasi altro strumento non consentito dalla L.P. 60/78 e s.m.i..	5 anni solari
13	<p>Divieto di pesca in zona bandita ai sensi dell'art. 20 della L.P. 60/78 e s.m.i.;</p> <p>Divieto di pesca nelle acque destinate a scopo di ripopolamento stabilite dai Regolamenti Interni ai sensi dell'art. 6 lettera C della L.P. 60/78 e s.m.e i. lettera C e dell'art. 18 – 1° comma del Regolamento di esecuzione;</p> <p>Divieto di pesca nei laghi o bacini artificiali ai sensi dell'art. 6 lettera C della L.P. 60/78 e s.m.e i. e dell'art. 11 – 2° comma del Regolamento di esecuzione;</p> <p>Divieto di pesca temporaneo nei rivi stabilito dai Regolamenti Interni ai sensi dell'art. 6 – 3° comma della L.P. 60/78 e s.m.e i. e dell'art. 18 – 1° comma del Regolamento di esecuzione;</p> <p>Divieto di pesca in tutte le acque stabilito dall'art. 6 – lettera C della L.P. 60/78 e s.m.e i. per tutti gli altri casi non espressamente specificati.</p>	<p>3 anni solari</p> <p>3 anni solari</p> <p>60 giorni di pesca</p> <p>1 anno solare</p> <p>3 anni solari</p>

14	Pesca in giorni non consentiti	60 giorni di pesca
15	Pesca in più Associazioni Valligiane nello stesso giorno	1 anno solare
16	Pesca senza permesso del Concessionario	1 anno solare
17	Pesca in zona di divieto temporaneo per campo gara	60 giorni di pesca
18	Pesca senza licenza	1 anno solare
19	Rifiuto di aprire i contenitori e di esibire le catture effettuate e trattenute	5 anni solari
20	Mancata restituzione del libretto	Posticipo di 15 giorni su ogni apertura
21	Abbandono di pesce morto od esche in acqua o lungo le rive	60 giorni di pesca

Valgono inoltre le seguenti precisazioni:

- in caso di infrazioni, commesse dal pescatore il giorno dell'apertura, che prevedono una sanzione di almeno un anno, viene inteso che non verranno rilasciati permessi sino al giorno dell'apertura dell'anno seguente, incluso;
- è facoltà del Direttivo di ogni Associazione raddoppiare le sanzioni in caso di recidiva. La recidiva si manifesta anche nel caso in cui le violazioni siano state compiute in sezioni diverse nell'ambito valligiano;
- ai soci ed ai possessori di permesso stagionale sospesi non possono essere rilasciati permessi di pesca nell'ambito valligiano, né essi possono partecipare a gare di pesca organizzate dalle stesse associazioni in ambito valligiano;
- i provvedimenti sanzionatori decisi dalle Associazioni non precludono l'applicazione delle sanzioni previste dalla L.P. 60/78 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Comitato Pesca – unanime – stabilisce che ogni Associazione comunichi il più presto possibile alle altre Associazioni valligiane, per il tramite della Magnifica Comunità di Fiemme, tutte le infrazioni accertate dai propri guardiapesca volontari, i nominativi dei trasgressori e le sanzioni applicate: analogamente opererà la Comunità notiziando alle Associazioni tutte le trasgressioni rilevate dal proprio guardiapesca.

Il Comitato stabilisce inoltre che all'atto dell'accertamento dell'infrazione venga ritirato il libretto: qualora chi ha commesso l'infrazione provveda a consegnare copia del ricorso inoltrato alla Giunta Provinciale, si provvederà alla sua restituzione.

Suggerisce inoltre alle Associazioni di non procedere al ritiro del libretto catture prima che la sanzione non sia diventata definitiva in modo da evitare, che successivamente al ritiro, vengano presentati ricorsi amministrativi.